"AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI" Disposizioni applicative

ART.1 (OGGETTO E FORMA DELLE AGEVOLAZIONI)

Le presenti disposizioni regolano la concessione alle PMI di contributi erogati in conto interessi a seguito dell'attivazione di interventi finanziari finalizzati all'acquisto di macchinari nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca effetti riduttivi dell'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente.

- L' intervento agevolativo è attivato mediante:
- 1) finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari;
- 2) operazioni su effetti cambiari:
 - a) sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione del macchinario, garantito da privilegio sul macchinario contrassegnato come indicato all'art. 1 della legge n. 1329/65 avente scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché sia collegato ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi;
 - b) operazioni nelle quali l'emissione degli effetti cambiari avvenga direttamente a favore della banca convenzionata finanziatrice che interviene quale sovventore dell'operazione come indicato all'art. 10 della legge 1329/65.

Le agevolazioni:

- a) sono concesse sulla base e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- b) sono applicate, secondo il disposto dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 nella forma di contributo conto interessi e pertanto erogate in via anticipata attualizzata secondo il disposto del comma 3 del medesimo articolo.

ART. 2 (SOGGETTO GESTORE)

La gestione della misura è affidata a Finlombarda spa, società finanziaria della Regione Lombardia (d'ora in poi "Gestore") che opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

ART. 3 (SOGGETTI RICHIEDENTI)

L'intervento agevolativo è richiesto dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

TITOLO I "AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI" SETTORI INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ART. 4 (SOGGETTI BENEFICIARI)

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, ¹ iscritte al Registro delle Imprese, con unità produttiva regolarmente censita presso la CCIAA ed ubicata nel territorio della Regione Lombardia. I soggetti beneficiari devono operare nei settori: delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E e F, della "classificazione delle attività economiche ISTAT - ATECO 2002".²

I settori di cui alla sottosezione DA (codici 15 e 16 della "classificazione delle attività economiche ISTAT - ATECO 2002") non sono ammessi alle agevolazioni. Sono altresì escluse:

- a) le imprese escluse dalla applicazione del Reg (CE) 1998/2006 art 1 lettere da a) ad h);
- b) le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf")³;

¹ Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.

² In sede di prima applicazione la conversione delle classificazioni da ATECO 2002 ad ATECO 2007 avviene sulla base delle tabelle ufficiali di conversione pubblicate da ISTAT.

³ Giurisprudenza "Deggendorf": il comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e lo specifico DPCM del 23.05.2007, riguardano 4 casi di aiuti di stato dichiarati incompatibili in relazione ai quali la Commissione europea ha disposto il recupero, in particolare:

Decisione CE dell'11/05/1999 concernente il regime di aiuti concessi a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: DL 30/10/1984, n. 726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863; L 29/12/1990, n. 407; DL 29/03/1991, n. 108 convertito in L. 169/1991; DL 16/05/1994, n. 299, convertito L. 19/07/1994, n. 451; art. 15 L 24/06/1997, n. 196;

[•] Decisione CE del 5/06/2002 concernente il regime di aiuti concessi per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della L. 549/95 e art. 66, comma 14, del DL 331/93 convertito dalla L. 427/93, art. 9-bis del DL 318/86 convertito, con modificazioni, dalla L. 488/86;

[•] Decisione CE del 30/03/2004 concernente il regime di aiuti concessi per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal DL 23/03 convertito dalla L. 17/04/2003, n. 81;

[•] Decisione CE del 20/10/2004 concernente il regime di aiuti concessi in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-sexies del DL 24/12/2002, n. 282 convertito L. 21/02/2003, n. 27.

ART. 5 (CARATTERISTICHE DELLE SPESE AMMISSIBILI)

I beni oggetto dell'investimento devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità produttiva purché all'interno della Regione:
 - ✓ le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
 - ✓ le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
 - ✓ i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva;
 - ✓ i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.

Sono in ogni caso esclusi:

- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
- i macchinari ceduti in comodato;
- i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

Le spese di cui al presente articolo devono essere attestate esclusivamente mediante regolare fattura quietanzata; tale attestazione non è richiesta nel solo caso di operazioni di sconto effetti e sovvenzioni cambiarie di cui al punto 2) del precedente art. 1.

ART.6 (IMPORTO DELL'OPERAZIONE AMMISSIBILE)

Nel caso di operazioni di finanziamento di cui al punto 1) del precedente art. 1, l'intervento è concesso sul finanziamento a medio/lungo termine (perfezionato con qualsiasi forma tecnica) di importo massimo pari alle spese relative all'acquisto.

Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario. Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva fino a concorrenza del limite di complessivi **euro 1.000.000,00** di finanziamento ammissibile, in relazione a contratti di finanziamento stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Nel caso di operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie di cui al punto 2) del precedente art. 1, l'importo ammissibile è costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione.
 - Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva fino a concorrenza del limite di complessivi **euro 1.000.000,00**, in termini di credito capitale dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Sono in ogni caso escluse operazioni di importo inferiore ad **euro 50.000,00**.

ART.7 (DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Nel caso di operazioni di finanziamento di cui al punto 1) del precedente art. 1, il contributo agli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento, sempreché a tale data le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard, di durata non superiore a 5 anni comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a 1 anno, secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360 giorni.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo di cui al comma 1;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

Il tasso di contribuzione è determinato nella misura del 40% del tasso di riferimento base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Gli arrotondamenti dei tassi di contribuzione vengono effettuati ai cinque centesimi superiori. Il tasso di riferimento base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base applicabile all'operazione è quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Nel caso di operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie di cui al punto 2 del precedente art. 1, il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto. Tassi agevolati:

- a) Tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie: 60% del tasso di riferimento base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base;
- b) Tassi di sconto:
 - 1. nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera a), determinato in via semestrale anticipata;
 - 2. nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

L'aiuto in termini di ESL come sopra determinato non potrà superare € 200.000.

Ai sensi del disposto dell'art. 2 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari, ridotto a 100.000 € per le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Il periodo fa riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.

ART.8 (MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI)

Nel caso di operazioni di finanziamento di cui al punto 1), del precedente art. 1, le domande di agevolazione sono presentate dalle PMI alle banche o agli intermediari finanziari prima che sia avviato l'investimento.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di investimento costituito da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto.

Le banche e gli intermediari finanziari fanno pervenire al Gestore la richiesta di intervento successivamente alla realizzazione dell'investimento da parte dell'impresa beneficiaria. Nel caso di investimento costituito da più beni, tale data coincide con quella dell'ultimo pagamento sostenuto. La richiesta medesima deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro 12 mesi dall'avvio dell'investimento.

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o intermediari finanziari devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nel caso di operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie di cui al punto 2 del precedente art. 1, l'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento (sottoscrizione effetti) dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita ai sensi della legge

1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di cui alla legge.

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione (data di arrivo al Gestore).

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

ART.9 (ISTRUTTORIA)

Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti in forma scritta (posta o fax) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato ovvero l'improcedibilità.

E' improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni qualora dalla documentazione prodotta risulti:

- l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati;
- la non conformità della modulistica a quella distribuita dal Gestore;
- la non sottoscrizione in originale e con firma autografa dai predetti soggetti (le richieste di ammissione sono restituite al mittente, a sua richiesta e a sue spese);
- la dimensione dell'impresa beneficiaria non sia conforme ai vigenti parametri dimensionali previsti per le PMI.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore, utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste (ricevuta, distinta di raccomandata, ricevuta del corriere o mezzi equivalenti) e secondo la procedura che sarà tempo per tempo indicata dal Gestore.

Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono valutate dal Gestore e proposte per l'approvazione al dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Industria della Regione Lombardia nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la proposta di concessione dell'agevolazione decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

La concessione dell'agevolazione è effettuata dal dirigente della Struttura regionale competente con proprio provvedimento, subordinatamente alla esistenza di risorse finanziarie disponibili.

A seguito del decreto di concessione della Regione il Gestore dà comunicazione in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data dei relativi provvedimenti.

ART.10 (EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Nel caso di operazioni di finanziamento di cui al punto 1) del precedente art. 1, il contributo agli interessi viene erogato in unica soluzione all'impresa per il tramite delle banche, che provvedono ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

L'importo del contributo è determinato attualizzando i contributi, dalle rispettive scadenze previste dal piano di ammortamento di cui all'art. 7, alla valuta di decorrenza del contributo medesimo, al tasso di riferimento.

Nel caso di operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie di cui al punto 2) del precedente art. 1, il contributo attualizzato al tasso di riferimento è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria, successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

L'erogazione del contributo è effettuata alle banche e agli intermediari con valuta corrente; tali soggetti accrediteranno con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

L'erogazione del contributo avviene previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e, per importi di contributo superiori ai 10.000 €, dell'inesistenza di cartelle pendenti.

ART.11 (DIVIETO DI CUMULO)

Così come previsto dall'art. 2, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, gli aiuti concessi in forza del presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente) ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

ART.12 (CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita (nel caso di operazioni di cui al punto 2) del precedente art. 1);
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore ovvero del contratto di finanziamento;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

e) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

Nel caso di operazioni di finanziamento di cui al punto 1) del precedente art. 1, la corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub c), d) ed e), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata nel caso sub a).

Nel caso di operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie di cui al punto 2) del precedente art. 1, la corresponsione del contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati che risultano non dovuti, sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti – laddove si tratti di fatti non sanabili ed imputabili all'impresa beneficiaria per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

ART.13 (REVOCA DEL CONTRIBUTO)

Il contributo è revocato da parte del dirigente della Struttura regionale competente, con proprio provvedimento:

- a) nel caso di mancata destinazione dell'operazione finanziaria agli scopi previsti dalle presenti disposizioni;
- b) nei casi di accertato non possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dalle presenti disposizioni, alla data di concessione dell'agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti:
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dall'intervento ammesso, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

ART.14 (PROCEDIMENTO DI REVOCA)

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Gestore comunica agli interessati l'avvio del relativo procedimento (indicando l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché di altra documentazione ritenuta idonea.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro sessanta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore le sottopone al dirigente della Struttura competente che:

- qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati;
- qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e ne da comunicazione al Gestore che, a sua volta, comunica ai destinatari le determinazioni assunte e l'ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si provvede secondo la procedura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ART.15 (ISPEZIONI E CONTROLLI)

Su indicazione della Regione, il Gestore può effettuare controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

ART.16 (DISPOSIZIONI VARIE)

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione degli investimenti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle aziende finanziate nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle aziende beneficiarie di cui siano venuti a conoscenza.

Su ogni somma dovuta dai soggetti richiedenti al Gestore sono calcolati, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui la somma è dovuta e quello dell'effettivo pagamento, interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data in cui il pagamento è dovuto, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente provvedimento.

TITOLO II "AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI" SETTORE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE

ART. 17 (SOGGETTI BENEFICIARI)

I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese⁴ iscritte al Registro delle imprese regolarmente censite presso la CCIAA ed ubicate nel territorio della Regione Lombardia che appartengono ai settori commercio e somministrazione di alimenti e bevande come definiti alle sezioni G ed H della classificazione ISTAT - ATECO 2002⁵, con esclusivo riferimento ai codici ivi descritti.

Sono escluse:

- a) le imprese escluse dalla applicazione del Reg (CE) 1998/2006, art 1, lettere da a) ad h);
- b) le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf")⁶;

ART. 18 (TIPOLOGIA INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI)

A puro titolo esemplificativo si indicano, quali spese di investimento ammissibili, le seguenti:

- 1. ascensori:
- 2. impianti d'allarme;
- 3. impianti di condizionamento dell'aria;
- 4. impianti ed attrezzature antinquinamento ed antifumo;

⁴ Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.

⁵ In sede di prima applicazione la conversione delle classificazione da ATECO 2002 ad ATECO 2007 avviene sulla base delle tabelle ufficiali di conversione pubblicate da ISTAT.

⁶Giurisprudenza "Deggendorf": il comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e lo specifico DPCM del 23.05.2007, riguardano 4 casi di aiuti di stato dichiarati incompatibili in relazione ai quali la Commissione europea ha disposto il recupero, in particolare:

Decisione CE dell'11/05/1999 concernente il regime di aiuti concessi a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: DL 30/10/1984, n. 726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863; L 29/12/1990, n. 407; DL 29/03/1991, n. 108 convertito in L. 169/1991; DL 16/05/1994, n. 299, convertito L. 19/07/1994, n. 451; art. 15 L 24/06/1997, n. 196;

[•] Decisione CE del 5/06/2002 concernente il regime di aiuti concessi per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della L. 549/95 e art. 66, comma 14, del DL 331/93 convertito dalla L. 427/93, art. 9-bis del DL 318/86 convertito, con modificazioni, dalla L. 488/86;

[•] Decisione CE del 30/03/2004 concernente il regime di aiuti concessi per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal DL 23/03 convertito dalla L. 17/04/2003, n. 81;

[•] Decisione CE del 20/10/2004 concernente il regime di aiuti concessi in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-sexies del DL 24/12/2002, n. 282 convertito L. 21/02/2003, n. 27.

- 5. impianti e macchinari per il trasporto interno, per il carico e lo scarico, per la pesatura;
- 6. impianti ed apparecchiature per cucine;
- 7. impianti per l'autolavaggio;
- 8. impianti telefonici e per la telesegnalazione;
- 9. macchinari destinati alla trasformazione e/o al confezionamento;
- 10. macchine elettrocontabili;
- 11. macchine elettroniche;
- 12. hardware e software applicativi.

ART. 19 (CARATTERISTICHE DELLE SPESE AMMISSIBILI)

I beni oggetto dell'investimento devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività di impresa svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità locale situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità locale, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità locale purché all'interno della Regione:
 - ✓ macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
 - ✓ macchinari ed attrezzature installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità locale;
 - ✓ macchinari ed attrezzature installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.

Sono comunque considerate ammissibili le parti complementari e gli accessori strettamente collegati ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature.

Sono in ogni caso esclusi:

- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
- macchinari ceduti in comodato;
- macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

ART. 20 (IMPORTO DELL'OPERAZIONE AMMISSIBILE)

Per le operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie di cui al punto 2) del precedente art. 1, l'importo ammissibile è costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione.
 - Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
- b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità locale fino a concorrenza del limite di complessivi **euro 1.000.000,00**, in termini di credito capitale dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Sono in ogni caso escluse operazioni di importo inferiore ad **euro 15.000,00**.

ART. 21 (DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto. Tassi agevolati:

- a) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie: 60% del tasso di riferimento, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità locali ubicate nel restante territorio regionale;
- b) Tassi di sconto:
 - 1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera a), determinato in via semestrale anticipata;
 - 2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

L'aiuto in termini di ESL come sopra determinato non potrà superare € 200.000.

Ai sensi del disposto dell'art. 2 comma 2 del Regolamento CE n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo fa riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.

ART. 22 (MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI)

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento (sottoscrizione effetti) dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita ai sensi della legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di cui alla legge.

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente alla presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione (data di arrivo al Gestore). Le richieste devono

essere relative ad una sola unità locale che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

ART. 23 (ISTRUTTORIA)

Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti in forma scritta (posta o fax) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato ovvero l'improcedibilità.

E' improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni qualora dalla documentazione prodotta risulti:

- l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati;
- la non conformità della modulistica a quella distribuita dal Gestore;
- la non sottoscrizione in originale e con firma autografa dai predetti soggetti (le richieste di ammissione sono restituite al mittente, a sua richiesta e a sue spese);
- la dimensione dell'impresa beneficiaria non sia conforme ai vigenti parametri dimensionali previsti per le PMI.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore, utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste (ricevuta, distinta di raccomandata, ricevuta del corriere o mezzi equivalenti) e secondo la procedura che sarà tempo per tempo indicata dal Gestore.

Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono valutate dal Gestore e proposte per l'approvazione al dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Industria della Regione Lombardia nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la proposta di concessione dell'agevolazione decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

La concessione dell'agevolazione è effettuata dal dirigente della Struttura regionale competente con proprio provvedimento, subordinatamente alla esistenza di risorse finanziarie disponibili.

A seguito del decreto di concessione della Regione il Gestore dà comunicazione in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data dei relativi provvedimenti.

ART.24 (EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Il contributo attualizzato al tasso di riferimento è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

L'erogazione del contributo è effettuata alle banche e agli intermediari con valuta corrente; tali soggetti accrediteranno con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

L'erogazione del contributo avviene previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e, per importi di contributo superiori ai 10.000 €, dell'inesistenza di cartelle pendenti.

ART.25 (DIVIETO DI CUMULO)

Così come previsto dall'art. 2, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, gli aiuti concessi in forza del presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente) ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

ART. 26 (CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati che risultano non dovuti, sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti – laddove si tratti di fatti non sanabili ed imputabili all'impresa beneficiaria per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

ART.27 (REVOCA DEL CONTRIBUTO)

Il contributo è revocato da parte del dirigente della Struttura regionale competente, con proprio provvedimento:

a) nel caso di mancata destinazione dell'operazione finanziaria agli scopi previsti dalle presenti disposizioni;

- b) nei casi di accertato non possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dalle presenti disposizioni, alla data di concessione dell'agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dall'intervento ammesso, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

ART.28 (PROCEDIMENTO DI REVOCA)

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Gestore comunica agli interessati l'avvio del relativo procedimento (indicando l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché di altra documentazione ritenuta idonea.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro sessanta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore le sottopone al dirigente della Struttura competente che:

- qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati;
- qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e ne da comunicazione al Gestore che, a sua volta, comunica ai destinatari le determinazioni assunte e l'ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.
 - Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si provvede secondo la procedura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ART.29 (ISPEZIONI E CONTROLLI)

Su indicazione della Regione, il Gestore può effettuare controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative e delle spese oggetto

dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

ART.30 (DISPOSIZIONI VARIE)

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione degli investimenti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle aziende finanziate nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle aziende beneficiarie di cui siano venuti a conoscenza.

Su ogni somma dovuta dai soggetti richiedenti al Gestore sono calcolati, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui la somma è dovuta e quello dell'effettivo pagamento, interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data in cui il pagamento è dovuto, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente provvedimento.